



COMUNE DI ILLASI

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°126 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI
----------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.
---------	---

Oggi **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore 20:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
TERTULLI PAOLO	SINDACO	P
RUFFO EMANUELA	ASSESSORE	P
COMPAROTO PIERO	ASSESSORE	A
FINETTO MARIA	ASSESSORE	P
TAIOLI MICHELE	ASSESSORE	P

1	4
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIAVARINA MARCO.

TERTULLI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che :

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa, *“garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”*;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Preso atto che il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", le quali sono state pubblicate in G.U. 173 del 27/07/2018;

Rilevato che con il citato decreto 75/2017 si è inteso superare il concetto di dotazione organica quale strumento cristallizzato, volendo invece introdurre un concetto più dinamico che si sostanzia in "spesa potenziale" massima, all'interno della quale possono essere variate le dotazioni che la determinano, fermo restando che per regioni ed enti locali il tetto di spesa del personale rimane quello previsto dalla normativa vigente;

Rilevato quindi che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 391.785,63.

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come da rilevazione e dichiarazione di ciascun Responsabile in relazione al proprio settore, in atti al presente provvedimento;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che:

- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- per effetto della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7202 del 2 febbraio 2017 sono state ultimate le procedure di ricollocazione del personale in soprannumero degli enti di area vasta e, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della L. 208/2015, sono ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato quindi, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato 2019-2020-2021 che nel triennio 2016-2018 non si sono avute cessazioni di personale presso l'ente, risalendo l'ultima all'anno 2012;

Ricordato che, ai fini dei calcoli per il rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa per personale che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, *“ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo*

le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Vista l'attuale dotazione in organica dell'ente, che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che rispetto alla stessa non sia necessario apportare alcune modificazione per dare riscontro all'istanza acquisita a protocollo n 12456, con cui la dipendente Sara Sartori, assunta originariamente nel 2002 con contratto a tempo pieno e indeterminato e poi trasformato in part-time al 75% , ha presentato domanda di trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 01.01.2019;

Dato atto che il ritorno a tempo pieno di un rapporto nato come tale e trasformato a richiesta in part time è al di fuori dei vincoli delle assunzioni, non dà origine ad utilizzo di capacità assunzionale, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 279 del 10 ottobre 2016 *"Nell'eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporti di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione. "*;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 29/11/2018 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sul presente atto espressi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria e Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e contenuto motivazionale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
- 2) di approvare la dotazione organica allegata sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto per effetto del ripristino a tempo pieno di personale così assunto e poi trasformato a tempo parziale non è necessaria una sua modificazione ma solo l'aggiornamento dei posti coperti;
- 3) di accertare che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di

personale eccedentario o sovranumerario, come da attestazioni dei responsabili di area agli atti dell'ufficio;

- 4) di dare atto che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- 5) di dare atto, ai fini del piano triennale dei fabbisogni assunzionali di personale nel triennio 2019 – 2021 non sono previste assunzioni presso l'ente ma la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 01.01.2019 di una unità di personale Cat. C già originariamente assunta a tempo pieno;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e la neutralità finanziaria della rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
- 7) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 9) di demandare ogni atto necessario e conseguente per l'attuazione del presente programma all'Area finanziaria e affari generali;

Quindi, stante l'urgenza relativa all'inserimento delle previsioni di spesa discendenti dal presente atto nonché la necessità di procedere alla trasformazione di contratto programmata, con separata unanime e favorevole votazione, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 122 del 04-12-2018 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.
----------------	---

Data lettura della presente deliberazione, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Dott. TERTULLI PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIAVARINA MARCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.

TECNICO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-18

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.

CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-18

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 del 20-12-2018

**Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale
anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 17-01-2019 e vi rimarrà fino al 01-02-2019 con numero di registrazione 24.

COMUNE DI ILLASI li 17-01-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 del 20-12-2018

**Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale
anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei dieci giorni successivi alla pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ILLASI li 12-02-2019

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ricognizione dotazione organica al 18.12.2018

Ctg.	Profilo	Dotazione organica			Tot. In servizio		posti vacanti		personale in servizio e note	
		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	1	0	0		Gamberoni (83,33 %)
		1	0	1	0	1	0	0		

D1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale
		ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	0	1	1	0	0	0	Zandonà
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	0	1	1	0	0	0	Pomini		
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	0	1	1	0	0	0	Tosi		
		3	0	3	3	0	0			

C1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale
		ISTRUTTORE TECNICO	1		1	0	0	1	0	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	6	0	6	5	1	0	0	Caloi, Learini, Santi, Martinelli, Testai, Fiorin	Sartoi (75%)	
		7	0	7	5	1	1			

B3		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale
		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	0	2	2	0	0	0	Solfa, Pernigo
COLLABORATORE TECNICO	1	0	1	1	0	0	0	Casarotto		
		3	0	3	3	0	0			

B1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale
		OPERATORE TECNICO	2	0	2	2	0	0	0	Giona, Burato
		2	0	2	2	0	0			

A1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale
		OPERATORE TECNICO	2	0	2	1	0	1	0	Verzini
		2	0	2	1	0	0			

16	0	16	13	2	1	0
-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Allegato A Delibera n. Del .12.2018

Costo dotazione organica CCNL 21/05/2018		
tempo pieno	tempo parziale	totale
27.572,85	0	27.572,85
27.572,85	0	27.572,85

tempo pieno	tempo parziale	totale
23.980,10	0,00	23.980,10
23.980,10		23.980,10
23.980,10		23.980,10
71.940,30	0,00	71.940,30

tempo pieno	tempo parziale	totale
22.039,41	0,00	22.039,41
132.236,46	0,00	132.236,46
154.275,87		154.275,87

tempo pieno	tempo parziale	totale
41.304,90	0,00	41.304,90
20.652,45	0,00	20.652,45
61.957,35	0,00	61.957,35

tempo pieno	tempo parziale	totale
39.073,82	0,00	39.073,82
39.073,82	0,00	39.073,82

tempo pieno	tempo parziale	totale
36.965,44	0,00	36.965,44
36.965,44	0,00	36.965,44

391.785,63	0,00	391.785,63
-------------------	-------------	-------------------

COMUNE DI ILLASI
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL 20 DICEMBRE 2018

Verbale n. 8 del 20 dicembre 2018

Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 9.30 circa , presso il proprio ufficio in Montebelluna, Corso Mazzini n. 84/2 il sottoscritto dottor Claudio Sernagiotto, nominato Revisore Unico del Comune di Illasi per il triennio 2018-2021 ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 6 settembre 2018 esamina la proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 04.12.2018 relativa all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.

Il Revisore Unico del Comune di Illasi ha proceduto alla relazione del sotto riportato parere sulla proposta di approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate.

Premesso che:

- l'art. 91 del TUEL D.Lgs. 267/2000 stabilisce che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale" ;
- l'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;
- l'art. 239, comma 1, lett. b1) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere in merito agli strumenti di programmazione economico finanziaria.

Presa visione della proposta di deliberazione n. 122 del 04.12.2018 relativa all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate, che prevede per l'anno 2019 il rientro a tempo pieno di una dipendente assunta originariamente nel 2002 con contratto a tempo pieno e indeterminato e poi trasformato in part-time al 75%. Niente è previsto per gli anni 2020 e 2021.

Richiamato l'art. 1 commi 557 e ss, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-

amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014);

Ottenuto dalla responsabile dell'area finanziaria e affari generali prospetti in ordine alle previsioni di spesa del personale per gli anni 2019-2021, ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;

Preso atto della necessità dell'Ente di trasformare da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 01.01.2019 di una unità di personale Cat. C già originariamente assunta a tempo pieno;

Preso atto che il ritorno a tempo pieno di un rapporto nato come tale e trasformato a richiesta in part time è al di fuori dei vincoli delle assunzioni, non dà origine ad utilizzo di capacità assunzionale, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 279 del 10 ottobre 2016 *"Nell'eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporti di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione."*

Considerato che, sulla base dei prospetti forniti, emerge che viene assicurata la riduzione delle spese del personale

esprime

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione comunale n. 122 del 04.12.2018 relativa all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019-2020 e 2021 e disposizioni correlate..

Montebelluna, 20 dicembre 2018

IL REVISORE UNICO

DR. CLAUDIO SERNAGIOTTO